



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 826 del 2021, proposto da Federica Lunedei, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Floridi e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Stefano Gattamelata in Roma, via Monte di Fiore, 22;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Rodi srl, Beatrice Dionisi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio-diniego sull'istanza di accesso del 12 novembre 2020, con accertamento del relativo diritto e condanna dell'Amministrazione all'esibizione della documentazione correlata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), e uditi per le parti i difensori, del pari in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex l'art. 4 del D.L. n.28 del 2020 (conv. in Legge n.70 del 2020), richiamato dall'art.25, comma 1 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra Federica Lunedei, proprietaria di un appartamento in via S. Giovanni in Laterano, 28, con vista Colosseo, in data 12 novembre 2020 presentava all'Amministrazione capitolina istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto il permesso di costruire del 24 febbraio 2020, con gli allegati e gli atti correlati, riferiti alle opere realizzate sull'immobile sito in via S. Giovanni in Laterano, 22, interno 5. Non ricevendo risposta, l'interessata impugnava, ex art.116 c.p.a., il silenzio-diniego formatosi su tale istanza, volto al suo annullamento, con richiesta di accertamento del diritto di accesso agli atti e di condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei medesimi.

La ricorrente in particolare ha sostenuto di vantare un interesse diretto, concreto e attuale alla visione delle carte, trattandosi di lavori eseguiti sul terrazzo/lastrico solare dell'edificio confinante, che hanno comportato la creazione di un nuovo volume, con alterazione della propria visuale in direzione del Colosseo.

Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto dell'assunto.

L'Amministrazione nello specifico segnalava in fatto che trattavasi del permesso di costruire in sanatoria n.43 del 24 febbraio 2020, avente ad oggetto l'avvenuta realizzazione di una serra solare; che la controinteressata Rodi srl, previamente informata della domanda, si era opposta all'accesso perché si era già formato il silenzio-diniego, trattavasi di due condomini differenti, l'opera non comportava alterazione dei parametri edilizi né pregiudicava la visuale della Sig.ra Lunedei.

Il Soggetto pubblico documentava poi in ogni caso l'avvenuto riscontro all'istanza di accesso.

Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.

Nella camera di consiglio del 7 aprile 2020 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso appare fondato e va dunque accolto, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che la ricorrente, come condivisibilmente affermato dalla medesima, vanta un interesse diretto, concreto e attuale, ex art.22 della Legge n.241 del 1990, qualificato dall'elemento della vicinitas (TAR Calabria, II, n.757 del 2018, TAR Veneto, III, n.314 del 2017, TAR Campania, VI, n.4928 del 2012), a fronte di un'opera che, creando un nuovo volume, altera i preesistenti parametri urbanistico-edilizi adiacenti, in area di estremo pregio, nonché la visuale in direzione del Colosseo (cfr. documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente).

Va inoltre rilevato sul punto, con riferimento alle osservazioni dell'opponente, che la mera formazione del silenzio-diniego sull'istanza di accesso non ne giustifica, per ciò solo, la legittimità; che la sussistenza delle due unità immobiliari in due condomini differenti non fa venir meno l'interesse all'accesso, trattandosi, come emerge dalla documentazione fotografica, di due fabbricati vicini.

Giova in ultimo segnalare che in data 1° luglio 2020 l'Amministrazione aveva fornito riscontro a precedente e differente istanza di accesso del 10 giugno 2020,

relativa agli atti emessi con riferimento ai lavori in corso sul predetto immobile adiacente.

Va pertanto ordinato a Roma Capitale di rilasciare alla ricorrente copia del permesso di costruire in sanatoria n.43 del 24 febbraio 2020, con gli allegati e gli atti correlati, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..

In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.826/2021 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI